



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 08/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 29/4/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 16/8/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.203,82, a titolo di spese di istruttoria, commissioni attivazione, commissioni rete vendita e commissioni di gestione pratica, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo;
- la restituzione della commissione per l'estinzione anticipata, pari ad € 154,88, in quanto l'intermediario non ha allegato alcuna documentazione comprovante i costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del prestito;
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la trasparenza delle condizioni contrattuali, in quanto risultano distintamente indicate tutte le voci di costo, le corrispondenti attività che ciascuna voce di costo intende remunerare, le voci rimborsabili in caso di estinzione anticipata, nonché i criteri di calcoli adottati per il relativo rimborso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione (€ 1.992,54), superiore rispetto a quanto dovuto applicando i criteri contrattuali (€ 1.992,04);
- la natura *up front* delle “*commissioni di attivazione*” e delle “*commissioni rete esterna*”, volte a remunerare l’attività prodromica alla stipula del contratto che si conclude al momento del perfezionamento del finanziamento (richiama l’art. 121, comma 1, lett. h) T.U.B.); in relazione alla provvigione dell’agente, specifica inoltre che il relativo costo è stato già integralmente e definitivamente sostenuto (allega copia fattura ed evidenza interna del bonifico).

Tanto premesso, l’intermediario chiede di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”. Ciò in quanto “*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “*sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva*”;
- “*Priva di giuridico fondamento*” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva, preliminarmente, l’inammissibilità della richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, in quanto non presente nel reclamo.

Nel merito, il Collegio accerta la natura *up front* delle riportate voci di costo, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali, a eccezione della commissione di gestione, avente, per contro, natura *recurring*, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. L’importo da rimborsare per quest’ultima voce di costo deve essere considerato al lordo di € 50,00 per spese fisse, in conformità con l’orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. Coll. Bari, decc. nn. 23065/19 e 23138/2018).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,61%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Commiss. di attivazione (up front)	€ 1.362,91	€ 795,03	€ 498,96	○	○	€ 498,96
○	Commiss. di gestione (recurring)	€ 3.500,55	€ 2.041,99	€ 1.281,54	○	○	€ 1.992,54
○	Commiss. rete esterna (up front)	€ 1.850,40	€ 1.079,40	€ 677,43	○	○	€ 677,43
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 480,00	€ 280,00	€ 175,73	○	○	€ 175,73
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 1.401,57



Non meritevole di accoglimento è la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, il cui addebito (nella misura di € 154,88) risulta conforme al disposto normativo (art. 125-sexies, commi 2 e 3, T.U.B.), in quanto pari all'1% del debito residuo (€ 15.488,79), a fronte di un importo rimborsato anticipatamente superiore alla soglia di € 10.000,00. Né può trovare accoglimento l'eccezione del ricorrente, secondo cui l'intermediario non ha allegato alcuna documentazione comprovante i costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del prestito. Al riguardo, questo Arbitro ha avuto modo di precisare che *"la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.401,57, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS